



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

IL DIRETTORE GENERALE

DG DISR

Prot. Uscita del 24/07/2015

Numero: **0015757**

Classifica



VISTI gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che disciplina gli aiuti di Stato ex ante per il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

VISTO il capo II che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti l'11 marzo 2015 Reg. Provv. N. 623, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale sono state individuate le disposizioni di cui ai Capi I e II decreto legislativo n. 102/04 applicabili a partire dal 1° gennaio 2015 tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;

VISTO il decreto 25 maggio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014 sopra citato coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014;

VISTE le informazioni sintetiche relative al regime di aiuti di cui sopra, presentate alla Commissione in data 9 giugno 2015 tramite l'applicazione web State Aid Notification Interactive (SANI);

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dalla Commissione europea in relazione alle Informazioni sintetiche sul regime di aiuti denominato "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali" – SA.42104;

RITENUTO di dover conformare il decreto 25 maggio 2015 sopracitato alle suddette osservazioni sostituendolo con il presente



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DECRETA

Art. 1

Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi

1. Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del capo I articolo 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i. a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
2. Le polizze agevolate di cui al comma 1 possono coprire:
 - a) perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - b) danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - c) costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa, in conformità all'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - d) perdite subite a causa di epizootie od organismi nocivi ai vegetali in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014, o a seguito dell'adozione di misure di risanamento da epizootie endemiche, in conformità all'articolo 26 del medesimo Regolamento;
3. L'intensità massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2 lettera a) è limitata al 65 per cento del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione.
4. L'intensità massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2, lettere b), c), d), è limitata al 50 per cento del costo del premio assicurativo.
5. L'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite di cui al comma 2 e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 702/2014.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo e non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita, in conformità con l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 702/2014.

Art. 2

*Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali*

1. In caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale, causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, sono



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali e motivate difficoltà.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi in ordine all'esistenza di un nesso causale diretto tra l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e dei danni subiti dalle imprese agricole, provvede al riconoscimento formale dell'eccezionalità dell'evento che attiva il regime di aiuto.
4. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data.
5. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente.

I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.

I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale.

Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale.

6. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo:
 - a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal
 - b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame a seconda che siano state danneggiate entrambe o le strutture aziendali ovvero solo le colture o solo il bestiame.

7. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa.
8. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Art. 3

Casi di esclusione

1. Sono esclusi dagli aiuti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, citati nelle premesse e nei precedenti articoli:
 - a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento n. 702/2014;
 - b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
 - c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014.

Art. 4

Presentazione della domanda

1. Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda scritta di aiuto da parte del beneficiario.
2. La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa; b) descrizione dei rischi coperti; c) le date di inizio e fine copertura; d) ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione; e) premio assicurativo fino al 65% della spesa premi.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

3. La verifica delle dimensioni dell'impresa avviene in via amministrativa mediante il confronto con i dati presenti nell'anagrafe delle aziende agricole ed in particolare nel fascicolo aziendale.
4. La domanda di cui al comma 1 si intende presentata se il beneficiario presenta la polizza assicurativa sottoscritta e la stessa contiene gli elementi di cui al comma 2.

Art. 4

Cumulo

1. Nel rispetto di tutte le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento n. 702/2014, gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lett. e) del citato regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.

Art. 5

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 25, 26, 27, e 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1.7.2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Art. 6

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

13



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Art. 7
Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 702/2014.

Art. 8
abrogazioni

Il decreto 25 maggio 2015, richiamato nelle premesse, è abrogato e sostituito dal presente.

Roma, li 24 LUG. 2015

Il Direttore Generale
(Giuseppe Caccopardi)

